

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 febbraio 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988

Emendato dal Protocollo n. 11 dell'11 maggio 1994³

(Stato 16 settembre 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁴ (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

- a. a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
- b. a far esaminare il suo caso, e
- c. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a, b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 2 Diritto di ricorso in materia penale

1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

RU 1988 1598; FF 1986 II 417

² RU 1988 1596

³ Vedi RS 0.101.09 art. 2 n. 7

⁴ RS 0.101

2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Art. 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Allorché una condanna penale definitiva venga annullata e allorché la grazia venga accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovino un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Art. 4 Ne bis in idem

1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Art. 5 Eguaglianza tra coniugi

I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo

Art. 7 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 8 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 10 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
- d. qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 settembre 2022⁵

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania ^a	2 ottobre	1996	1° gennaio	1997
Andorra	6 maggio	2008	1° agosto	2008
Armenia	26 aprile	2002	1° luglio	2002
Austria*	14 maggio	1986	1° novembre	1988
Azerbaijan*	15 aprile	2002	1° luglio	2002
Belgio	13 aprile	2012	1° luglio	2012
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	2002	1° ottobre	2002
Bulgaria	4 novembre	2000	1° febbraio	2001
Cipro	15 settembre	2000	1° dicembre	2000
Croazia ^a	5 novembre	1997	1° febbraio	1998
Danimarca* ^a	18 agosto	1988	1° novembre	1988
Isole Faeröer* ^a	2 settembre	1994	2 settembre	1994
Estonia ^a	16 aprile	1996	1° luglio	1996
Finlandia ^a	10 maggio	1990	1° agosto	1990
Francia* ^a	17 febbraio	1986	1° novembre	1988
Georgia	13 aprile	2000	1° luglio	2000
Grecia	29 ottobre	1987	1° novembre	1988
Irlanda	3 agosto	2001	1° novembre	2001
Islanda ^a	22 maggio	1987	1° novembre	1988
Italia* ^a	7 novembre	1991	1° febbraio	1992
Lettonia ^a	27 giugno	1997	1° settembre	1997
Liechtenstein*	8 febbraio	2005	1° maggio	2005
Lituania ^a	20 giugno	1995	1° settembre	1995
Lussemburgo* ^a	19 aprile	1989	1° luglio	1989
Macedonia del Nord ^a	10 aprile	1997	1° luglio	1997
Malta	15 gennaio	2003	1° aprile	2003
Moldova ^a	12 settembre	1997	1° dicembre	1997
Monaco*	30 novembre	2005	1° febbraio	2006
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia ^a	25 ottobre	1988	1° gennaio	1989
Polonia	4 dicembre	2002	1° marzo	2003
Portogallo*	20 dicembre	2004	1° marzo	2005
Repubblica Ceca ^{a b}	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Romania ^a	20 giugno	1994	1° settembre	1994
San Marino* ^a	22 marzo	1989	1° giugno	1989
Serbia	3 marzo	2004	1° giugno	2004
Slovacchia ^{a b}	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Slovenia ^a	28 giugno	1994	1° settembre	1994

⁵ RU 2004 2007, 2006 3249, 2011 805, 2015 587, 2019 3077, 2022 248.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Spagna*	16 settembre	2009	1° dicembre	2009
Svezia* ^a	8 novembre	1985	1° novembre	1988
Svizzera* ^a	24 febbraio	1988	1° novembre	1988
Turchia	2 maggio	2016	1° agosto	2016
Ucraina ^a	11 settembre	1997	1° dicembre	1997
Ungheria ^a	5 novembre	1992	1° febbraio	1993

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Questo Stato estende agli art. 1 a 5 del Prot. n. 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 34 e 46 della Conv. per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - RS 0.101) fino all'entrata in vigore del Prot. n. 11 (RS 0.101.09) il 1° nov. 1998.

^b 18.03.1992: Data di deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Riserve

Svizzera⁶

Riserva relativa all'articolo 1:

Qualora l'espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull'articolo 70 della Costituzione federale⁷ per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati al capoverso 1 neppure dopo l'esecuzione dell'espulsione.

Riserva relativa all'articolo 5:

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984⁸, le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo addizionale n° 7 saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CC⁹ e 8a tit. fin. CC) e, d'altro lato, di quelle concernenti l'acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8b tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matrimoniale (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC).

⁶ Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1988 1596).

⁷ RS 101

⁸ RU 1986 122

⁹ RS 210